



FAXINFORMA

Uil Post Verona Comunicato n. 011 dell'11 febbraio 2008

INIZIATIVE UIL POST

Banconote sospette di falsità

Contro la più iniqua delle tasse: l'addebito delle banconote false agli sportellisti!

La Uil Post di Verona e Legnago, nel chiedere l'applicazione delle recenti disposizioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione di banconote false, ad oggi non attuate in azienda,

invita Poste Italiane S.p.A.

ad adempiere e a dare immediata esecuzione a tale disposizione

diffida

Poste Italiane S.p.A. a garantire al personale addetto le condizioni di sicurezza nell'espletamento delle mansioni assegnate, costituendo la presente formale messa in mora anche al fine di escludere qualsivoglia responsabilità del personale interessato per effetto della mancata applicazione da parte dell'azienda delle prescrizioni statuite nel richiamato provvedimento dell'Autorità di Vigilanza.

Nel trasmettervi copia della diffida invitiamo tutti gli sportellisti, qualora chiamati al rimborso di banconote false, a contattarci, per potervi tutelare nei vostri diritti e nei vostri interessi.

Federazione Territoriale Uil Post di Verona

Art. 13 CCNL – Diritto di affissione per le bacheche sindacali nei posti di lavoro



Federazione Territoriale Veronese

Verona/Legnago 11 febbraio 2008

Poste Italiane S.p.A.
Dr. Gianfranco Bedendo
Dirigente Filiale di Verona
Via delle Coste, s.n.
37138 Verona

Poste Italiane S.p.A.
D.ssa Valeria Dragone
Dirigente Filiale di Legnago
Corso Vittoria, 55
37045 Legnago (VR)

e, p.c.

Poste Italiane S.p.A.
Dr. Enrico Menegazzo
Country Manager
CNS Area Nord-Est
Via Torino, 88
30172 Mestre (VE)

Oggetto: provvedimento della Banca d'Italia del 29.11.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9.12.2006 - atto di invito e diffida.

La Federazione UIL POST di Verona, nella persona del Segretario Responsabile Territoriale Graziano Longo, in relazione a quanto in oggetto espone quanto segue:

premesse

- 1) che la Banca d'Italia, al fine di assicurare l'affidabilità dei sistemi di pagamento, ha emanato in data 29.11.2006 le disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento di contante;
- 2) che l'art. 2 del suddetto provvedimento stabilisce i principi in materia, ovvero che gli intermediari devono assicurare che le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote erogate al pubblico attraverso operazioni di sportello siano effettuate da personale esperto, con l'osservanza dei criteri indicati all'art. 3, comma 4.2, nonché che le banconote sospette di falsità e quelle logore non possono essere rimesse in circolazione e devono essere consegnate alla Banca d'Italia;
- 3) che gli intermediari e le società di servizi, in base al suddetto provvedimento, sono altresì tenuti ad effettuare le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso sportelli bancari automatici o apparecchiature di ricircolo secondo le prescrizioni suddette;
- 4) che con il provvedimento in parola la Banca d'Italia ha disposto che le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote di cui all'art. 2, comma 3, debbono avvenire meccanicamente attraverso apparecchiature di autenticazione e di selezione che siano state positivamente testate da una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema nel rispetto delle procedure comuni stabilite dalla Banca Centrale Europea e che l'elenco delle suddette apparecchiature che hanno superato positivamente detti test è pubblicato sul sito internet della Banca Centrale Europea e delle Banche Centrali Nazionali dell'Eurosistema;
- 5) che sempre con il provvedimento in parola è stato previsto, inoltre, in deroga a quanto stabilito al comma 1, che gli intermediari, in caso di forza maggiore, possono, in via eccezionale e temporanea, alimentare gli sportelli bancari automatici utilizzando banconote per le quali le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente

da proprio personale esperto ovvero da personale di una società di servizi; in tal caso gli intermediari danno immediata e circostanziata comunicazione alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia, indicandola natura dell'evento e la presumibile durata dello stato di forza maggiore;

- 6) che, infine, per consentire il monitoraggio dell'attività di ricircolo delle banconote e di valutare la qualità dei biglietti in circolazione, la Banca d'Italia ha disposto che gli intermediari siano tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia le seguenti informazioni: a) informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante; b) dati statistici sul volume delle operazioni in contanti in euro; c) informazioni sugli sportelli bancari automatici e sulle apparecchiature di ricircolo delle banconote; d) dati sulle filiali ubicate in località remota e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro, ove le operazioni di selezione buono/logoro delle banconote possono essere effettuate manualmente, definendo, con apposita comunicazione, il contenuto, le modalità e la periodicità di inoltro delle richiamate informazioni nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea, nonché di quelle ulteriori eventualmente richieste da quest'ultima.
- 7) che Poste Italiane S.p.A., al 31.12.2007, doveva completare l'adeguamento delle procedure e delle attrezzature, ed ha invece omesso di dare seguito alle suddette disposizioni;
- 8) che la mancata adozione ed osservanza delle suddette procedure di sicurezza viola anche gli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro anche ex art 2087 c.c. ed espone il lavoratore di Poste Italiane S.p.A. a rischi non giustificati e dovuti unicamente all'inadempimento dell'azienda.

Tutto quanto sopra premesso

INVITA

Poste Italiane - S.p.A. a voler adempiere e dare immediata esecuzione e comunque entro e non oltre gg, 15 dal ricevimento della presente, alle disposizioni contenute nel provvedimento Banca Italia del 29.11.2006 sopra richiamate, dando comunicazione alla scrivente O.S. dell'avvenuta esecuzione degli obblighi gravanti sull'azienda ovvero a specificare, in caso di inadempimento, le ragioni di tale inottemperanza e al contempo

DIFFIDA

Poste Italiane S.p.A. a garantire al personale addetto le condizioni di sicurezza nell'espletamento delle mansioni assegnate, costituendo la presente formale messa in mora anche al fine di escludere qualsivoglia responsabilità del personale interessato per effetto della mancata applicazione da parte dell'azienda delle prescrizioni statuite nel richiamato provvedimento dell'Autorità di Vigilanza.

Il Segretario Provinciale Uil Post

(Graziano Longo)

